



CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO

PNRR

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

MISSIONE 1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO
COMPONENTE 1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA DELLA PA
INVESTIMENTO 1.4	“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”
MISURA 1.4.1	“ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”

CIG 98581323E1

CUP D91F22000440006

ART. 1 OGGETTO

Il presente appalto di servizi ha ad oggetto la fornitura di servizi professionali per l'adeguamento della piattaforma a riuso Io-Comune per il sito istituzionale e di servizi professionali per l'attivazione del sistema informativo a riuso per la prenotazione degli appuntamenti Io-prenoto e dei relativi servizi professionali d'installazione, personalizzazione, integrazione, project management e supporto all'avviamento, formazione, manutenzione ordinaria correttiva e normativa ed help-desk. L'obiettivo primario dell'appalto sarà l'adeguamento del sito istituzionale secondo le specifiche indicate nell'allegato 2 del bando “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” pacchetto cittadino informato, relativamente al contenuto informativo e alla funzionalità di prenotazione degli appuntamenti dei servizi del Comune di Modena, secondo gli obiettivi e i target previsti nell'ambito della M1, C1, Inv. 1.4, Misura 1.4.1, e precisamente i servizi di competenza del Comune di Modena sono:

7	SITO INTERNET (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO)*
----------	---

Come indicato nell'Avviso Pubblico relativo alla Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” riservata ai comuni (aprile 2022), i milestone e target europei previsti per la misura in oggetto sono:

1. target M1C1-140, da conseguirsi entro dicembre 2024:
 - a. Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T1:



- Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire (40%)
- 2. target M1C1-148, da conseguirsi entro giugno 2026:
 - a. Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T2:
 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire (80%)

ART. 2 TEMPI DI ESPLETAMENTO E DURATA CONTRATTUALE

È richiesto che l'esecuzione venga avviata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. I servizi richiesti dovranno essere resi all'Amministrazione entro il 31 dicembre 2023.

Si precisa che l'intervento rientra tra gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e, pertanto, il rispetto delle scadenze è condizione assolutamente necessaria per garantire il raggiungimento degli obiettivi e per l'erogazione del finanziamento.

ART. 3 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale per l'affidamento del servizio in oggetto è indicato nella trattativa diretta che si svolgerà sulla piattaforma MePA di Consip.

ART. 4 CONTENUTI E MODALITÀ GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni richieste per il presente appalto sono dettagliate nell'allegato tecnico prestazionale che costituisce parte integrante del presente capitolato.

L'esecutore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, un responsabile operativo del presente appalto con funzioni di interfaccia con la Stazione appaltante per la corretta erogazione dei servizi e l'individuazione di soluzioni per eventuali esigenze poste dal Comune di Modena, assicurando la possibilità di un immediato contatto. In caso di sua assenza o impedimento, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un suo sostituto.

ART. 5 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE



Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'emissione da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione, nei termini previsti dalla norma.

ART. 6 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica e secondo le regole dello split payment, secondo il seguente schema:

- 20% dell'importo totale dopo l'avvio dell'esecuzione del contratto (non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto)
- 40% alla consegna degli adeguamenti del sito comunale previo verbale di collaudo
- 40% al completamento di tutte le restanti attività previo rilascio del certificato di regolare esecuzione

Nel tracciato della fattura elettronica dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio che per il Comune di Modena è UFE5A1, oltre all'indicazione del "riferimento amministrazione" che per il nostro Servizio è PAF000008.

Inoltre, si chiede di riportare obbligatoriamente negli appositi campi i codici CIG e CUP (come indicati nell'oggetto del presente capitolato tecnico) in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Il pagamento delle fatture avverrà tramite mandato emesso dalla Ragioneria Comunale entro 30 giorni dalla data di accettazione delle stesse. La fattura si intende accettata quando sarà comprovata la sussistenza dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compresa, a titolo di esempio, la verifica della regolarità contributiva, della regolarità delle condizioni di subappalto, il conseguimento di nulla osta in materia di regolarità fiscale, la regolarità della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

A decorrere dal 01/01/2019, a seguito del recepimento della direttiva europea n. 2015/2366/UE ad opera del D.Lgs. 218/2017, le commissioni bancarie in esecuzione di operazioni di pagamento saranno a carico della Stazione appaltante.

ART. 7 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

Il Comune di Modena verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell'affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese contrattuali, imposte (imposta di bollo da €16,00) e tasse inerenti al contratto sono a totale carico dell'appaltatore.



ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA

L'Operatore economico, ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016, dovrà presentare a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'articolo 93, comma 7. In tal caso l'Operatore economico deve indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore economico aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione comunale ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

La garanzia dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia dovrà avere durata temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione comunale con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Si precisa che lo svincolo della garanzia definitiva avverrà solo ed esclusivamente a fronte della trasmissione all'ente committente, da parte dell'aggiudicatario, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile nei termini sotto indicati e della trasmissione all'ente committente, da parte dell'aggiudicatario, della certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione sull'assolvimento dei relativi obblighi, nei termini sotto indicati.

ART. 10 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa



imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

All'aggiudicatario del servizio oggetto dell'appalto fanno carico tutte le responsabilità inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio, con impegno a contrarre con compagnia assicuratrice di primaria importanza (e mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, sue eventuali proroghe o rinnovi) una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO) con effetto dalla data di decorrenza del servizio di appalto, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 :

La suindicata polizza deve inoltre prevedere, tra le altre condizioni la copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera l'appaltatore si avvalga (dipendenti e non);

Detta copertura assicurativa dovrà inoltre recare l'espressa rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti del Comune di Modena nonché di suoi amministratori e dipendenti.

Resta in ogni caso inteso che farà carico all'aggiudicatario il risarcimento degli importi dei danni che non risultino risarcibili per carenza di copertura assicurativa o quando quest'ultima preveda l'applicazione di scoperti e/o franchigie contrattuali, come pure nel caso di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune di Modena copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio relativo alle polizze assicurative sopra indicate debitamente sottoscritte dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Fatto salvo i casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietato all'aggiudicatario cedere in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti dal contratto, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Per la cessione del credito l'aggiudicatario dovrà comunque attenersi alla disciplina prevista dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

ART. 12 CASI DI FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore, che dovrà essere debitamente documentata, che renda impossibile la regolare attivazione del servizio, l'Appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione al



RUP e a definire con le stesse soluzioni tendenti a limitare al minimo il disagio derivante alla Stazione appaltante a seguito di quanto sopra.

ART. 13 DANNI

Qualora, nella prestazione del servizio di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dovesse provocare danni, anche a causa di forza maggiore, a persone e/o cose, sarà ritenuta unico responsabile dei danni stessi, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità.

Resta a carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di tutti danni arrecati, nessuno escluso, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante.

ART. 14 PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di inesatta, carente, tardiva o incompleta esecuzione dei servizi, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori e ulteriori danni, potrà applicare delle penali nei confronti dell'appaltatore, variabili a seconda della gravità del caso.

L'applicazione delle penali è prevista per inadempimenti dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, comma 3-bis, comma 4 dell'art. 47 del d.lgs. 77/2021, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

L'art. 50 comma 4 del d.lgs. 77/2021, convertito in legge 108/2021, in materia di contratti pubblici finanziati con fondi PNRR, introduce una deroga all'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016 e dunque le penali dovute nei casi sopra menzionati possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 20% di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora l'importo delle penalità irrogate tale percentuale, avrà luogo la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del responsabile del procedimento, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la prestazione dei servizi e di affidarla anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 1, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per inadempienza grave o reiterata dell'Appaltatore rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniali subiti.

La Stazione appaltante potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei



seguenti casi:

- a** reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore;
- b** applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita (il 10% dell'importo contrattuale);
- c** inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- d** accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- e** frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- f** danno all'immagine della Stazione appaltante;
- g** mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.);
- h** situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'affidatario;
- i** negli altri casi previsti dall'art. 108, comma 1, D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
- j** mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabili dall'art. 2 del presente capitolato;
- k** manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- l** reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- m** cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse da quelle sopra elencate, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente possibilità per la stessa di affidare il servizio ad altro operatore economico.

All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, la Stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore senza necessità di diffide formali.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

ART. 16 RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificare all'aggiudicatario. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto.

ART. 17 - DOVERI DEL PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale dell'Appaltatore è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza ed è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento del Comune di Modena approvato con deliberazione della Giunta comunale n.



601 del 11/12/2013, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 777 del 28/12/2022, per quanto compatibile, scaricabile al seguente link
<https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general-1/codici-di-condotta/codicedicomportamento>

Pertanto, l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire per via amministrativa, saranno devolute al foro di Modena.

ART. 19 - MONITORAGGIO ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21, D.Lgs. 39/2013, la Stazione appaltante effettuerà specifici controlli. A tal fine, l'Appaltatore, prima della stipula del contratto dovrà consegnare al Responsabile unico del procedimento i nominativi del proprio organico e degli incaricati professionali che hanno poteri autoritativi o negoziali. L'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi variazione del proprio organico e degli incarichi professionali dotati di poteri autoritativi o negoziali, fino all'ultimazione del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 20 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), L. 108/2021, i soggetti affidatari devono eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 21 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016, si prevede la revisione prezzi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 % rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi di servizi che incidono sul contratto, può essere richiesta con comunicazione formale da inviarsi a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse. Al ricevimento della richiesta, il RUP, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi.

L'istruttoria può tener conto di Indici ISTAT (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Il RUP si



pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere annualmente ad una verifica dell'andamento dei prezzi.

La revisione dei prezzi in aumento o in diminuzione, anche a seguito di apposita richiesta dell'appaltatore, potrà essere accordata qualora dall'istruttoria si dovesse riscontrare che i prezzi dei servizi utilizzati nell'ambito dell'appalto abbiano subito variazioni rilevanti, superiori al 10% dell'importo contrattuale, o comunque tali da alterarne significativamente l'originario equilibrio.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla seconda fatturazione successiva alla decisione del RUP, e comunque non prima di giorni 30 dalla medesima decisione.

ART. 22 NUOVE CONVENZIONI CONSIP o INTERCENT-ER

In conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip o Intercent-ER rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'Amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite.

ART. 23 Obblighi di comunicazione dell'Appaltatore

L'Appaltatore fornisce, a semplice richiesta della Stazione appaltante, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini di consentire alla stessa di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati al progetto, oltre che per ogni finalità di controllo nell'esecuzione dell'appalto. La mancata collaborazione o il ritardo nel fornire le informazioni richieste è sanzionabile con penali pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'Impresa, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc.). La stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

ART. 24 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR

Si dà atto che la procedura di affidamento è finanziata interamente con le risorse previste dal PNRR, e precisamente è finanziato dall'unione Europea nell'ambito del NextGenerationEU.



Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 50 dipendenti sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale/provinciale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 e inferiore a 50 dipendenti, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, consegnano alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile nei termini sopra citati comporta:

- l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 47 comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella produzione della relazione;
- impossibilità di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai finanziamenti pubblici finanziati con risorse derivanti da PNRR e PNC.

Si precisa che lo svincolo della garanzia definitiva avverrà solo ed esclusivamente a fronte della trasmissione all'ente committente, da parte dell'aggiudicatario, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile nei termini sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, consegnano alla Stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa



all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata tempestiva produzione della certificazione e della relazione sopra citate comporta l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 47 comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021, per ogni giorno di ritardo.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, l'affidatario ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

Ai fini della verifica dell'osservanza degli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come convertito nella L. n. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare il proprio fabbisogno assunzionale e a comprovare di aver provveduto alle assunzioni dichiarate in fase di affidamento trasmettendo i contratti di lavoro subordinato (ai sensi del D.lgs. n. 81/2015) stipulati entro 1 mese dall'avvio dell'esecuzione dell'appalto o comunque immediatamente dopo alle assunzioni, ove necessarie.

Nel controllo della percentuale di assunzioni dichiarate in fase di affidamento, si terrà conto anche del personale assunto dal Subappaltatore o dalla ditta ausiliaria, nell'eventualità di subappalto o avvalimento, purché dette nuove assunzioni siano necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ed esso connesse o strumentali.

L'accertato inadempimento dell'obbligo assunzionale comporta l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 47 comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

In caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenuti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.



TRATTAMENTO DEI DATI

L'appaltatore si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di *privacy* e al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza. In particolare, l'appaltatore è tenuto:

- a non utilizzare la documentazione, le informazioni e i risultati delle attività per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto;
- a garantire che il trattamento dei dati sia consentito esclusivamente a soggetti appositamente incaricati ai quali dovranno essere fornite precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati ed effettuando al riguardo gli opportuni controlli;
- a non duplicare dati e programmi a cui è consentito l'accesso e a non creare autonome banche dati per finalità diverse da quelle contemplate nel presente contratto;
- alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio;
- a garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi di dati, notizie e informazioni circa atti o fatti di cui si è venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni;
- a cancellare, alla scadenza del contratto, i dati del Comune di Modena a cui hanno avuto accesso.

L'appaltatore viene nominato Responsabile esterno del trattamento con apposito atto di nomina. La nomina a responsabile del trattamento cessa automaticamente alla scadenza del contratto.

Qualsiasi utilizzo e trattamento dei dati e dei programmi improprio o non conforme alle disposizioni in materia di *privacy* comporta l'esclusiva e piena responsabilità dell'appaltatore.

L'appaltatore non potrà citare tra le proprie referenze o effettuare comunicazioni pubblicitarie relative allo svolgimento del servizio oggetto d'appalto, senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta dal Comune, che dovrà altresì approvare il testo delle suddette comunicazioni.

A sua volta, il Comune di Modena si impegna a rispettare la normativa in materia di *privacy* e nella fattispecie l'art. 13 del Regolamento Generale Protezione dati (RGPD) 2016/679 con riferimento ai dati personali di cui venga a conoscenza in esecuzione del presente affidamento.



È facoltà dell'Amministrazione nominare Amministratori di Sistema il personale interno coinvolto nel progetto, in funzione delle attività svolte.

RICHIAMI NORMATIVI

Si applica al presente appalto il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” s.m.i., la L. 120/2020 “Decreto Semplificazioni”, il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge con L. 108 del 29/07/2021, recante ‘Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure’ e le normative vigenti in materia di contratti pubblici. Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il Codice Civile.

L'appaltatore è tenuto altresì al rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti nei CCNL e negli accordi locali integrativi applicabili alla categoria.

Ai sensi dell'art. 22, par. 2, lett. d) Reg. UE 2021/241 (verifica della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi PNRR) il proponente dovrà fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare/destinatario effettivo¹.

Si ricorda che nell'espletamento del servizio occorrerà rispettare tutti i principi, prescrizioni, condizioni e termini stabiliti sia dal Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, sia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

ULTERIORI CLAUSOLE

Ogni eventuale variazione al presente accordo, che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità dello stesso, deve essere concordata fra le parti.

Il RUP

Ing. Luca Salvatore

¹ Secondo la Normativa Antiriciclaggio 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti